

Disegno di legge n. 470 del 15.12.06 (primo firmatario)

Intervento per l'autonomia, la partecipazione, il protagonismo dei giovani nella società siciliana

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la Commissione europea da tempo richiama stato e regioni al dovere di attivare politiche a favore dei giovani. Lo ha fatto di recente anche con il Libro Bianco 'Un nuovo impulso per la gioventù europea' in cui afferma che 'sugli stati e le regioni d'Europa ricade lo sforzo principale per l'attuazione delle azioni a favore della gioventù'. Infatti è sul terreno, vale a dire, là dove i giovani possono giudicare i risultati del loro impegno personale, che si apprende la cittadinanza attiva, partecipando alla vita della scuola, del quartiere, del comune o di una associazione.

Al cospetto della complessità delle trasformazioni che investono il sistema sociale, culturale ed economico e delle mutate esigenze delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, della vita associativa, dell'istruzione, della formazione e della rappresentanza la nostra Regione si presenta fortemente inadeguata, per la frantumazione dei centri decisionali a livello istituzionale, per la carenza di risorse disponibili, per i difetti di trasparenza nella distribuzione delle stesse e per lo scarso protagonismo dei giovani, che restano spesso oggetto e non soggetto della politica che è a loro indirizzata.

Serve, dunque, una legge che dia risposte precise alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani siciliani. La scuola e l'università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo stesso ruolo integratore; l'autonomia è acquisita sempre più tardi. Ciò si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro condizione, in una perdita di fiducia dei sistemi decisionali esistenti e in un certo disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione pubblica. 'Una parte si rifugia nell'indifferenza e nell'individualismo, un'altra parte è tentata da modi d'espressione a volte eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i mezzi' come si afferma nel Libro Bianco' della Commissione europea sopra citato.

Nella realtà istituzionale la presenza dei giovani è pressoché invisibile. Pare quasi che ai giovani si voglia concedere talvolta il rumore o il gesto, ma non la parola.

Il modello di intervento nei confronti della realtà giovanile sinora è stato quello assistenzialistico', che tratta i giovani come soggetti bisognosi e passivi, o emarginante', che li considera portatori di problemi o peggio di devianza.

I giovani non sono percepiti come soggetto sociale specifico, ma come 'adulti a metà', imperfetti e sostanzialmente irrilevanti nella loro sempre più strascicata transizione.

Il presente disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana, ribalta quest'ottica e si fonda sull'assunto che i giovani sono cittadini a pieno titolo e in quanto tali sono detentori di diritti individuali e sociali, un soggetto sociale attivo e propulsivo, capace di contribuire con apporti originali e specifici allo sviluppo culturale civile ed economico della società.

Obiettivo fondamentale e prioritario del nostro disegno di legge è, dunque, dare forza e visibilità al contributo dei giovani, promuovendo la loro cittadinanza attiva, sia nelle istituzioni che nella società, nell'ottica di quella 'governance' che costituisce una delle priorità strategiche fissate dalla Commissione europea.

Una partecipazione che deve essere effettiva, cioè incidere realmente sui processi di scelta, ed inclusiva, allargarsi a comprendere in tutte le sedi decisionali e gestionali sia i singoli, sia i soggetti organizzati del mondo giovanile, sia le aggregazioni informali.

La sfida è intervenire sulla lontananza giovanile dal 'fare politica', intesa come agire per il bene comune, per il bene di tutti. Per questo è necessario riordinare, riorientare, rafforzare e raccordare gli interventi fin qui attuati per i giovani, a livello di Regione, enti locali, soggetti territoriali pubblici e privati.

In tale direzione la presente proposta di legge si configura come una legge di indirizzo, che intende dettare con determinazione le linee di azione per incidere positivamente sulla realtà giovanile siciliana.

Questo significa da un lato rafforzare la dimensione 'giovani' all'interno delle leggi di settore già esistenti (articolo 5, comma 7) e coordinarne gli interventi, dall'altro prevedere iniziative nuove (Titolo II). Il tutto secondo una logica di programmazione e una strategia di interconnessione, a livello territoriale e istituzionale.

Il disegno di legge risponde ad alcuni criteri di fondo:

a) chiarezza: esso intende essere uno strumento in cui il cittadino giovane possa servirsi con facilità per intervenire sulla sua realtà;

b) flessibilità: il presupposto è che la legge non sia inamovibile, ma agisca come progetto di modifica della realtà, continuamente aggiornabile sulla base delle verifiche. Questo vale per tutte le leggi ma in particolar modo per una legge sui giovani, nella quale

agli sconvolgimenti di una società in rapido cambiamento quale quella siciliana si assommano i mutamenti di un'età della vita in continua trasformazione. In quest'ottica il disegno di legge individua meccanismi di autoregolazione progettuale, in quanto prevede un costante monitoraggio della ricaduta degli interventi da parte del Forum dei giovani (articolo 12) e della Consulta regionale (articolo 11) e richiede che ogni anno l'Assemblea regionale attui un esame dei risultati ottenuti (articolo 5, comma 6);

c) trasparenza: al fine di evitare ogni rischio di discrezionalità nella distribuzione delle risorse, si prevedono garanzie di terziarietà nei processi di valutazione e finanziamento dei progetti, attraverso diversi strumenti, quali:

- l'espressione di parere da parte della Conferenza regionale per le politiche giovanili e del Forum regionale dei giovani in merito ai criteri per l'assegnazione dei contributi (articolo 11 e 12);

- l'attivazione del Nucleo di valutazione, costituito da tre esperti nominati dall'Assemblea regionale e da un osservatore indicato dal Forum regionale dei giovani (articolo 18);

- la definizione delle percentuali delle risorse del fondo regionale per le politiche giovanili, indicando la quota per gli interventi diretti della Regione (35 per cento), quella per i Forum locali, le associazioni e i gruppi informali giovanili (25 per cento), quella per le autonomie locali, scolastiche e universitarie, unità sanitarie locali, forze sociali, terzo settore (40 per cento) (articolo 10);

d) coordinamento e integrazione: il disegno di legge incentiva l'integrazione della progettazione fra i diversi soggetti e fra i diversi sistemi che operano a favore dei giovani, riservando priorità di finanziamento ai progetti coordinati e integrati a livello territoriale e favorendo l'attivazione delle reti da parte dell'Osservatorio giovani (articolo 17) e del Forum dei giovani e della Consulta regionale per le politiche giovanili (articolo 11, comma 3);

e) codecisione: la partecipazione dei giovani viene garantita dal parere obbligatorio espresso dal Forum regionale dei giovani e dalla Conferenza regionale, in fase sia di formazione delle scelte, sia di verifica, valutazione finale;

f) decentramento: si prevedono finanziamenti per l'istituzione e il funzionamento dei Forum locali, condizionando l'accesso ai contributi all'attivazione dei Forum stessi e alla realizzazione di garanzie di trasparenza e di coinvolgimento dei giovani e dei cittadini (articolo 15, comma 5).

Obiettivo primario del disegno di legge è, infatti, promuovere il protagonismo dei giovani: i giovani come soggetti autonomi, propositivi, liberi costruttori di idee, di cultura e di pace.

A tal fine esso prevede di fornire risorse, strumenti, quote di potere per consentire ai giovani di accelerare i processi di autonomia e di responsabilizzazione, di partecipare alle decisioni che li riguardano, di far contare di più le loro idee e la loro creatività. E in sintonia con le normative e le raccomandazioni che provengono dalle Istituzioni e dai paesi d'Europa, individua concretamente, quali pilastri portanti della progettazione delle politiche giovanili, quattro obiettivi di fondo:

1° Obiettivo: accelerazione dei processi di autonomia personale, sociale ed economica dei giovani: in Sicilia, ancor più che nel resto del Paese il periodo di transizione verso l'età adulta si dilata sempre di più, si estende ormai fino ai 34-35 anni. Si prolunga, dunque, la permanenza dei giovani all'interno della famiglia di origine, con pesanti ripercussioni sul piano sociale (ritardo della formazione di famiglie proprie, riduzione del tasso di natalità).

Per accelerare da parte dei giovani l'acquisizione, il mantenimento, il consolidamento dell'indipendenza e dell'autonomia, il presente disegno di legge prevede di agire prioritariamente su quattro settori: formazione-istruzione, lavoro, informazione e casa.

Si punta in primo luogo a incentivare l'acquisizione di un forte nucleo di base di saperi teorici-operativi, a promuovere l'aggiornamento e la specializzazione, a favorire l'accesso alle informazioni e a potenziare la conoscenza delle nuove tecnologie e delle lingue.

Si prevede inoltre la costruzione di una rete di sostegno per supportare i giovani nei momenti di criticità e di precarietà (uscita dall'abitazione dei genitori; scelta del percorso scolastico e lavorativo; avvio di un lavoro autonomo), mettendo a disposizione interventi economici (borse di studio, prestiti d'onore, assegni per la casa, borse-ponte, contributi di avvio), di sistema (integrazione del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, attivazione di un sistema integrato dell'informazione, regolamentazione dei tirocini e praticantati), di servizio (carta giovani, sportelli per la casa).

Attenzione prioritaria è rivolta ai soggetti con minori opportunità (lotta alla dispersione, interventi per l'inserimento femminile, per l'accoglienza degli emigrati di rientro e degli immigrati).

Il ruolo della Regione è pertanto fortemente propulsivo, perché si tratta di far convergere i soggetti pubblici e privati verso soluzioni non solo condivise, ma che, affrontando problematiche nuove e inedite, si pongono necessariamente come innovative e sperimentali.

Nello specifico, gli interventi riguardano:

1) istruzione e formazione permanente (articolo 19): su tale fronte il disegno di legge opera in più

direzioni:

a) promuove per tutti l'acquisizione di competenze di base relative al sapere e al saper fare, in ambito cognitivo, operativo, relazionale, con particolare attenzione allo sviluppo di capacità di autovalutazione e di scelta, mediante l'integrazione dei sistemi dell'istruzione - formazione professionale - lavoro e la sperimentazione di percorsi educativi complementari di istruzione - esperienze di lavoro; la promozione di interventi di educazione alla scelta e di auto-orientamento e la diffusione delle attività di orientamento in ambito scolastico, formativo e universitario;

b) interviene per garantire a tutti pari opportunità, mediante la riduzione della dispersione scolastica, con particolare attenzione all'accoglienza degli emigrati siciliani di rientro e degli immigrati; l'erogazione di borse di studio per gli studenti e gli studenti-lavoratori che frequentano la scuola dell'obbligo, la scuola superiore, i corsi di formazione professionale;

c) favorisce l'aggiornamento e la specializzazione professionale mediante l'apertura delle strutture scolastiche in orario non di lezione e quella serale di biblioteche e mediateche; l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore per la frequenza di corsi post-diploma, post-universitari e on line; la costruzione condivisa di soluzioni per consentire ai giovani lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione;

2) il lavoro (articolo 20): il disegno di legge incentiva la diffusione dei lavori di qualità fra i giovani, come condizione per acquisire l'indipendenza economica, realizzare le aspirazioni personali, consentire l'inclusione sociale, contribuire a uno sviluppo equilibrato della società siciliana.

Tale azione si svolge su tre fronti:

a) il contrasto delle nuove forme di esclusione riconducibili alla carenza di informazioni in ambito lavorativo-economico e di conoscenze a carattere tecnologico e linguistico, mediante:

- la facilitazione nell'accesso alle informazioni sul lavoro attraverso il potenziamento dei servizi di consulenza, informazione e orientamento per l'inserimento e reinserimento lavorativo;

- l'erogazione di contributi una tantum' per l'acquisto di materiale informatico, con priorità ai redditi più bassi;

b) la promozione dell'iniziativa imprenditoriale mediante:

- il coinvolgimento di associazioni e di cooperative giovanili nella gestione di attività e di spazi giovanili e nella tutela del patrimonio culturale, artistico, ambientale;

- l'erogazione di 'contributi di avvio', cioè la concessione a giovani che intendano intraprendere attività autonome e professionali, di prestiti d'onore e di facilitazioni per l'accesso al credito, alle consulenze, alle informazioni di mercato;

c) la riduzione delle situazioni di precarietà, mediante:

- la sperimentazione di 'borse-ponte', per garantire ai lavoratori a tempo determinato continuità di reddito nei periodi di inattività;

- l'impegno della Regione per sollecitare la regolamentazione dei periodi di tirocinio, di praticantato e stage, previ accordi con le parti sociali e le associazioni di categoria, definendo le modalità di prestazione e di retribuzione in modo da garantire ai giovani siciliani parità di diritti con i coetanei europei;

- l'attivazione di interventi per favorire la stabilizzazione del lavoro precario sia mediante incentivi alle aziende per il passaggio a contratti a tempo indeterminato sia con adeguati contributi per facilitare l'avvio di attività professionali autonome per i giovani che lo desiderino;

3) la casa (articolo 21): il disegno di legge prevede inoltre un pacchetto di interventi riguardanti: l'attivazione del 'libretto assegni per la casa', cioè l'assegnazione di contributi per l'affitto ai giovani; il potenziamento di incentivi alla costruzione e al recupero di edilizia universitaria e residenziale pubblica da riservare ai giovani; il sostegno all'accensione di mutui per la prima casa, con attenzione ai lavoratori in discontinuità lavorativa; l'apertura di sportelli di mediazione e consulenza per proprietari e giovani, in particolare studenti;

4) l'informazione (articolo 22): il disegno di legge riconosce l'informazione condizione indispensabile per l'esercizio attivo della cittadinanza da parte dei giovani e pertanto promuove in tutti gli ambiti il potenziamento dei sistemi informativi e la loro integrazione, anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Si riconosce altresì l'importante ruolo svolto dagli Informagiovani e prevede interventi di potenziamento e di coordinamento degli stessi, al fine di qualificare e rafforzare il servizio e valorizzarlo come cerniera di raccordo con le altre reti informative;

5) la Carta giovani (articolo 23): il disegno di legge incentiva la sua generalizzazione in tutta la Regione, per facilitare l'accesso a proposte e offerte culturali, oltre che a servizi e beni pubblici e privati mediante sconti e riduzioni tariffarie. La gestione viene affidata ai comuni.

2° Obiettivo. Esercizio della cittadinanza attiva, intesa come partecipazione politico-istituzionale (rappresentanza) e come partecipazione sociale

(responsabilizzazione).

Si tratta della attivazione a livello istituzionale di organismi che consentano ai giovani di garantire la 'dimensione gioventù' in tutte le politiche che hanno ricadute sulla condizione giovanile. Il disegno di legge prevede, infatti, l'istituzione del Forum regionale dei giovani (articolo 12 e seguenti), che esprime parere obbligatorio sui criteri per la scelta dei progetti da finanziare e in merito agli obiettivi prioritari della programmazione regionale, di cui valuta l'efficacia; promuove il coordinamento fra i forum locali e fra gli stessi e gli altri soggetti che operano a livello regionale e extraregionale; formula proposte; recepisce le indicazioni provenienti dal mondo giovanile.

Per facilitare il funzionamento del Forum regionale, viene previsto un apposito fondo e garantito il supporto tecnico-organizzativo da parte dell'Osservatorio.

L'articolo 15 subordina l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti locali all'attivazione dei Forum locali intendendo così dare una energica incentivazione al potenziamento a cascata nel territorio regionale della partecipazione giovanile.

La partecipazione a livello individuale viene prevista all'interno dei Forum locali e in ambito regionale tramite l'istituzione del forum telematico (articolo 16), finalizzato all'interazione permanente dei giovani con il Forum regionale, mentre il Portale under 35 consente l'acquisizione di informazioni in materia di politiche e di iniziative giovanili.

Il disegno di legge attribuisce altresì priorità assoluta ai progetti che prevedono la responsabilizzazione diretta dei giovani e valorizza come nodale la funzione dei Centri di aggregazione (articolo 25), attribuendo ad essi un ruolo importante anche per il superamento di situazioni di esclusione e per il recupero di aree di disagio (articolo 3).

3° Obiettivo. Valorizzazione della progettualità ideativa e creativa dei giovani.

Riconoscendo le interpretazioni della realtà e i linguaggi espressivi giovanili come una parte importante della cultura contemporanea, il disegno di legge prevede che vengano messi a disposizione dei giovani i già citati centri di aggregazione (articolo 24), nonché servizi, attrezzature e spazi per fare cultura. Si prevede, inoltre, l'inserimento delle produzioni giovanili nei circuiti di diffusione regionali, interregionali e internazionali e l'attivazione di misure per ridurre le tasse gravanti sugli spettacoli giovanili e sulla produzione-riproduzione di opere dei giovani allo scopo anche di facilitarne l'accesso (articolo 25).

4° Obiettivo. Diffusione di un comune sentire di rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente e di rifiuto delle discriminazioni sessuali, sociali, razziali e religiose, in un'ottica di interculturalità e di

soluzione non violenta dei conflitti. In tale direzione il disegno di legge prevede:

- l'istituzione del servizio civile regionale (articolo 27);
- la partecipazione della Regione ai programmi europei per gli scambi e l'educazione interculturale e il sostegno a scuole, associazioni e cooperative per iniziative in quest'ambito, al fine di promuovere la reciproca conoscenza, la collaborazione e la pace fra i popoli (articolo 26, comma 1);
- lo sviluppo del turismo sociale giovanile, attraverso l'incentivazione del turismo educativo scolastico, educativo ambientale e il potenziamento della rete degli ostelli della gioventù (articolo 26, comma 2);
- lo sviluppo dell'attività sportiva non competitiva fondata sulla partecipazione e sulla solidarietà (articolo 29).

Quest'ultimo obiettivo assume un particolare rilievo, considerato centrale anche nel Libro Bianco sui giovani della Commissione europea, perché il futuro delle giovani generazioni si gioca sulla capacità della nostra società, sia siciliana che europea, di esercitarsi al confronto e al dialogo, valorizzando le proprie identità locali non per dividersi ma per riconoscersi e socializzare.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Titolo I

Capo I Finalità, obiettivi, priorità

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione riconosce i giovani come soggetti titolari di diritti individuali e sociali e valorizza la specificità del loro ruolo e delle loro proposte per lo sviluppo civile, culturale ed economico della società siciliana.

2. La Regione favorisce l'autonomia dei giovani sul piano economico, sociale, culturale e opera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al suo sviluppo, promuove la rappresentanza dei giovani nelle sedi istituzionali, nonché la loro partecipazione alla programmazione e alla gestione dei progetti che li riguardano.

3. La Regione promuove fra i giovani la diffusione della cultura della solidarietà e della non violenza e incentiva il confronto fra generazioni e popoli e la valorizzazione di tutte le diversità.

4. La Regione riconosce l'assunzione di responsabilità, la partecipazione, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani come strumenti per la crescita del benessere individuale e sociale e per la prevenzione dei comportamenti autodistruttivi ed eterodistruttivi.

Art. 2.
Obiettivi

1. La Regione sostiene i progetti che promuovono:

a) il raggiungimento dell'autonomia personale, sociale ed economica dei giovani, tramite interventi che promuovono:

1) il diritto all'istruzione e alla formazione permanente;

2) il diritto al lavoro;

3) il diritto alla casa;

4) il diritto all'informazione;

b) l'esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione istituzionale e sociale, attraverso:

1) la costituzione, in seno alla Regione e agli enti locali, di organismi rappresentativi dei giovani, per il coinvolgimento nella programmazione, gestione e valutazione delle politiche giovanili;

2) la diffusione di tutte le forme di associazione, aggregazione e volontariato giovanile di qualsiasi ispirazione culturale, politica e religiosa, favorendo la costituzione di nuove realtà aggregate, il rafforzamento di quelle esistenti e la valorizzazione dei gruppi informali;

3) la diffusione di spazi per l'aggregazione e la socializzazione, favorendo l'attivazione di nuove strutture e il consolidamento di quelle esistenti, in un'ottica di riequilibrio territoriale e di differenziazione dell'offerta;

c) la valorizzazione della progettualità e delle proposte dei giovani, mediante:

1) il sostegno agli interventi che prevedano la diretta responsabilizzazione dei giovani nella fase progettuale-gestionale e il supporto alle produzioni giovanili in ambito saggistico, artistico, figurativo, visivo, musicale, coreutico, letterario, teatrale e la loro distribuzione sul territorio regionale e nazionale;

2) l'accesso facilitato ai beni, agli eventi e ai prodotti culturali dei giovani;

d) la diffusione di un comune sentire di rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente e di rifiuto delle discriminazioni di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali, tramite:

1) l'educazione alla salute, alla sessualità, alla prevenzione dell'Hiv-Aids, dell'uso di sostanze alcoliche e psicotrope, degli incidenti stradali;

2) l'educazione al rispetto per l'ambiente e all'acquisizione di abitudini comportamentali ecosostenibili;

3) il servizio civile;

4) la mobilità internazionale e il turismo sociale;

5) l'attività sportiva non competitiva fondata sulla partecipazione e sulla solidarietà.

Art. 3. Priorità

1. La Regione attribuisce priorità ai progetti che:

a) vengono elaborati e presentati direttamente da cooperative e associazioni giovanili formali ed informali e dai forum di zona;

b) prevedono il coinvolgimento diretto dei giovani nella gestione degli interventi e delle strutture a loro rivolte;

c) promuovono le pari opportunità tra donna e uomo e includono soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale;

d) pongono come obiettivo principale il confronto culturale, religioso e sociale, il rispetto di tutte le diversità, la soluzione non violenta dei conflitti;

e) vengono presentati da più soggetti secondo un approccio di rete, di coordinamento e integrazione a livello territoriale.

Capo II Destinatari

Art. 4. Destinatari

1. Gli interventi della presente legge sono rivolti ai cittadini di età compresa tra i 14 e i 35 anni, residenti o domiciliati nella Regione, anche se non sono in possesso di cittadinanza italiana.

2. Possono accedere ai benefici della presente legge i giovani a titolo individuale, le associazioni giovanili, formali e informali, gli enti locali, i forum dei giovani, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, le aziende unità sanitarie locali, gli enti religiosi, le autonomie scolastiche e universitarie, gli enti di formazione professionale.

3. Ai fini della presente legge si intendono per associazioni e cooperative giovanili quelle i cui

direttivi e consigli di amministrazione sono composti da membri di età fino a 35 anni.

Capo III Programmazione e concertazione

Art. 5. Programmazione regionale

1. L'Assemblea regionale siciliana approva entro i primi sei mesi di ogni triennio il programma triennale delle politiche giovanili.

2. Il documento di programmazione viene formulato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana e recepite le indicazioni del Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12 e della Conferenza regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 11.

3. Il Forum regionale dei giovani predispone una proposta relativa alla priorità degli obiettivi da raggiungere e ai criteri per la valutazione dei progetti, la cui eventuale non adozione deve essere adeguatamente motivata dalla Giunta regionale.

4. Il programma di cui al comma 1 prevede, al fine di garantire la massima trasparenza:

a) l'analisi dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti e dei costi sostenuti nel triennio precedente;

b) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, dei percorsi operativi, delle scadenze temporali, delle risorse organizzative, delle modalità e degli indicatori di monitoraggio e di valutazione; le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente e in collaborazione con altri soggetti; i criteri generali per la stesura dei progetti elaborati a livello territoriale, con particolare attenzione agli interventi di cui al Titolo II; l'ammontare globale dello stanziamento per l'intero periodo interessato dal programma e la sua ripartizione, in ragione dei corrispondenti obiettivi prioritari e dei destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 4.

5. La Giunta regionale provvede ad articolare su base annua la programmazione triennale e la ripartizione delle risorse a favore dei soggetti destinatari dei finanziamenti, sentita la competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana e il nucleo di valutazione di cui all'articolo 18, di concerto con il Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 12 e con la Conferenza regionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 11.

6. La Giunta regionale, in concomitanza con la scadenza della programmazione annuale, elabora e sottopone alla discussione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione riguardante i risultati degli interventi operati nell'ambito delle politiche giovanili e che comunque abbiano attinenza con esse.

7. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi delle leggi di settore che abbiano ricaduta sulla condizione giovanile e ne incrementa la dotazione finanziaria.

Capo IV Funzioni e compiti

Art. 6. Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione in via diretta o in collaborazione con enti locali, istituzioni, soggetti sociali, economici e culturali senza fine di lucro:

a) promuove il coordinamento e la progettazione comune fra diversi livelli istituzionali e fra soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nei sistemi dell'istruzione, formazione, cultura, sport, sanità, servizi sociali, flussi migratori, economia, ambiente e territorio;

b) promuove progetti a valenza sperimentale e innovativa;

c) sostiene progetti che contribuiscono a distribuire ed equilibrare nel territorio regionale le opportunità per i giovani, contrastando discriminazioni di origine sociale, sessuale, religiosa e razziale;

d) promuove e diffonde la produzione culturale dei giovani, anche attraverso premi, mostre, eventi, diffusione di prodotti editoriali e video;

e) eroga provvidenze a favore dei giovani e delle giovani coppie;

f) eroga agevolazioni e contribuzioni ai soggetti pubblici e privati che attuano interventi a favore dei giovani secondo gli indirizzi della presente legge;

g) attiva percorsi formativi di qualificazione professionale per operatori e animatori sociali che si occupano di giovani;

h) promuove tavoli di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati per esperire soluzioni innovative a problematiche emergenti in ambito giovanile.

2. Allo scopo di favorire il coordinamento delle politiche regionali rivolte ai giovani e di integrare obiettivi, metodi e risorse, la Regione istituisce:

a) il coordinamento degli assessorati della Regione interessati alle misure sulla gioventù, presieduto dall'Assessore con delega specifica e del quale fanno parte l'Assessore per i beni ambientali e culturali e per la pubblica istruzione, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale e l'emigrazione, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e l'Assessore

per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

b) il gruppo interdisciplinare di lavoro, costituito dai dirigenti delle strutture regionali che si occupano di interventi rivolti ai giovani o che con i giovani hanno attinenza.

Art. 7.

Funzioni e compiti delle province

1. Le province, nell'ambito delle proprie funzioni e secondo i principi sanciti nei rispettivi statuti:

a) organizzano incontri periodici dei forum locali, di cui all'articolo 15, per favorire il confronto delle esperienze e per eleggere i rappresentanti presso il Forum regionale di cui al comma 2 dell'articolo 14;

b) promuovono il coordinamento territoriale delle iniziative ed i progetti realizzati dai diversi enti e organizzazioni;

c) promuovono la diffusione uniforme dei servizi e degli interventi sul territorio, con attenzione alle aree marginali e a quelle maggiormente interessate dai fenomeni sociali emergenti.

Art. 8.

Funzioni e compiti dei comuni

1. I comuni nell'ambito delle proprie funzioni e secondo i principi sanciti nei rispettivi statuti:

a) istituiscono i forum locali comunali, intercomunali e di quartiere e ne favoriscono e sostengono l'attività, previo finanziamento regionale;

b) assicurano la più ampia partecipazione dei giovani, in forma singola, associata e aggregata, alla progettazione delle politiche giovanili e alla gestione degli interventi;

c) incentivano il coordinamento dei soggetti che sviluppano azioni per i giovani e promuovono la costruzione di reti territoriali fra forum dei giovani, associazioni giovanili, enti locali, scuola, aziende unità sanitarie locali, enti religiosi, associazioni datoriali e altre organizzazioni del terzo settore;

d) formulano proposte e promuovono progetti per i giovani, in forma singola o associata, in concorso con province, Regione, uffici periferici dello Stato, aziende unità sanitarie locali, istituzioni scolastiche e formative, organizzazioni del terzo settore, con particolare attenzione alla stesura dei piani di zona;

e) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di politiche giovanili nell'ambito della Conferenza regionale per le politiche giovanili;

f) collaborano alla rilevazione di dati sulla condizione giovanile, i bisogni ed i fenomeni emergenti;

g) formulano proposte in merito alla formazione e all'aggiornamento di amministratori e dipendenti degli enti locali e di altre istituzioni e organizzazioni, di operatori professionali e informali, di giovani impegnati nell'associazionismo e nella gestione di centri di aggregazione.

Art. 9.

Funzioni e compiti delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle proprie funzioni e allo scopo di realizzare progetti integrati:

a) collaborano con l'Osservatorio regionale per la raccolta, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi, ai fenomeni sociali e sanitari e ai bisogni emergenti a livello locale;

b) collaborano con le istituzioni e con i soggetti pubblici e privati all'interno dei piani di zona, fornendo consulenza e supervisione per i progetti giovani per quanto di loro competenza;

c) promuovono interventi specifici relativi alla promozione della salute, del benessere fisico, psichico, alimentare e sessuale.

Capo V

Risorse

Art. 10.

Fondo per le politiche giovanili

1. Per le finalità della presente legge viene istituito il Fondo regionale per le politiche giovanili.

2. La Giunta regionale provvede al riparto del Fondo di norma sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota del 35 per cento per le iniziative a gestione diretta di cui all'articolo 6, ivi compresa la quota riservata al finanziamento del Forum regionale dei giovani e all'attivazione e il funzionamento dei forum locali;

b) una quota del 40 per cento agli enti locali e ai soggetti sociali per le iniziative proposte a livello territoriale e ammesse ai finanziamenti, con le priorità di cui all'articolo 3;

c) una quota del 25 per cento per i progetti presentati dalle associazioni giovanili, formali e informali, dalle cooperative giovanili e dai forum di zona.

Capo VI

Organismi di partecipazione e codecisione

Art. 11.

Conferenza regionale per le politiche giovanili

1. La Regione istituisce con le modalità di cui al comma 5 la Conferenza regionale per le politiche giovanili, allo scopo di favorire la codeterminazione delle politiche per i giovani da parte degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.

2. Alla Conferenza regionale per le politiche giovanili vengono invitati rappresentanti degli enti locali, del Forum regionale dei giovani, del terzo settore, delle autonomie scolastiche e universitarie, delle aziende socio-sanitarie, degli enti di formazione professionale, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali.

3. La Giunta regionale, con delibera da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, definisce le modalità di composizione della Conferenza regionale per le politiche giovanili.

4. La Conferenza regionale per le politiche giovanili esprime parere in merito ai contenuti della programmazione triennale e ai criteri per la valutazione dei progetti cui attribuire finanziamenti; collabora al monitoraggio e alla verifica intermedia e finale dei risultati ed elabora proposte per potenziare il coordinamento degli interventi a favore dei giovani e l'integrazione fra sistemi.

5. La Conferenza viene convocata con frequenza almeno annuale, in occasione della predisposizione del piano triennale e annuale e ogni qualvolta si renda opportuno ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 12.

Forum regionale dei giovani

1. Il Forum regionale dei giovani esercita funzione propositiva, consultiva e di verifica in merito alla programmazione generale e alle singole deliberazioni relative alle politiche giovanili, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale e annuale e alle singole deliberazioni concernenti le politiche giovanili e, su richiesta propria o dell'istituzione, anche in merito a deliberazioni che hanno attinenza con le problematiche giovanili. Predispose altresì una proposta riguardo alle priorità degli obiettivi da raggiungere nel periodo in esame, che va allegata al procedimento deliberativo. La Giunta regionale e l'Assemblea regionale sono tenuti a motivarne l'accoglimento o il rifiuto;

b) predispose una proposta sui criteri da assumere per la selezione dei progetti da finanziare, che va allegata al procedimento deliberativo, il cui accoglimento o rifiuto va motivato da parte della Giunta e dell'Assemblea regionale;

c) formula proposte di interventi e di iniziative;

d) esprime valutazioni sull'efficacia delle decisioni assunte e sugli effetti prodotti sul mondo giovanile;

e) promuove il coordinamento e la collaborazione tra Forum locali, associazioni, aggregazioni giovanili, formali e informali, operanti nella Regione e favorisce il loro raccordo con analoghi soggetti attivi nelle altre regioni e a livello europeo ed extraeuropeo;

f) incentiva la diffusione delle informazioni relative all'attività del Forum stesso, alle proposte avanzate dalle istituzioni in ambito regionale, nazionale ed europeo e alle interconnessioni esistenti fra i vari livelli, all'offerta in campo culturale, associativo, ricreativo, aggregativo, sportivo e religioso del mondo giovanile e ai dati relativi al mondo giovanile;

g) si pone come interlocutore attivo per recepire le indicazioni e le proposte provenienti dal mondo giovanile, a livello di soggetti sia singoli sia associati.

2. I componenti del Forum provvedono a eleggere al proprio interno il presidente e il vicepresidente e a definire un regolamento per lo svolgimento dei lavori.

3. Ai componenti del Forum è attribuito il rimborso delle spese per viaggio e soggiorno, nella misura e nelle forme stabilite dalla Giunta, sentita la competente Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale.

4. Le spese per il funzionamento del Forum sono a carico del fondo regionale di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Composizione del Forum regionale dei giovani

1. Possono far parte del Forum regionale dei giovani rappresentanti di:

a) gruppi giovanili informali tematici e di semplice aggregazione, la cui presenza mostri continuità temporale nel territorio da almeno un anno;

b) associazioni nazionali operanti in ambito regionale da almeno due anni, di cui il 75 per cento degli iscritti abbia meno di 35 anni e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;

c) associazioni studentesche, di volontariato, religiose, culturali, ambientaliste, sportive che siano attive da almeno un anno e che rispondano ai requisiti di cui alla lettera b);

d) associazioni giovanili delle minoranze etniche;

e) associazioni giovanili di stranieri domiciliati per ragioni di studio o di lavoro in Sicilia;

f) rappresentanti di formazioni politiche giovanili riconosciute che non ricoprono cariche istituzionali;

g) rappresentanti dei consigli degli studenti universitari e delle consulte provinciali degli studenti.

2. Nessuno dei due sessi viene rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei delegati al Forum. Viene garantita la rappresentanza di giovani stranieri domiciliati in Sicilia per ragioni di studio o di lavoro.

3. Per far parte del Forum regionale dei giovani non è richiesta l'iscrizione ad albi regionali o comunali.

Art. 14.

Durata e norme per il funzionamento

1. Il Forum regionale dei giovani viene costituito con delibera della Giunta regionale e dura in carica quanto l'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Forum regionale è eletto dai coordinamenti territoriali dei forum locali, raggruppati per province, ciascuna delle quali esprime cinque rappresentanti.

3. I membri del Forum al momento dell'assunzione dell'incarico non devono aver superato il trentesimo anno d'età.

4. Il Forum regionale si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richiedano il presidente del Forum, l'Assessore regionale con delega alle politiche giovanili o almeno un terzo dei componenti del Forum.

Art. 15.

Forum locali

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione al massimo livello di prossimità istituzionale da parte dei giovani singoli o aggregati in associazioni formali e informali, la Regione promuove e finanzia l'attivazione e il funzionamento dei forum locali.

2. Le amministrazioni comunali, in forma singola o associata, istituiscono, anche a livello di consigli di quartiere, i forum locali con modalità specifiche, fatte salve:

a) la garanzia di rappresentanza della realtà giovanile in tutte le sue forme di attività e di organizzazione e le sue diversità di cultura, religione, sesso, indipendentemente dall'iscrizione agli albi comunali;

b) la sperimentazione di modalità che consentano l'apertura alla partecipazione anche dei singoli;

c) la presenza all'interno del Forum di una percentuale per ciascuno dei due sessi non inferiore al 40 per cento e di una rappresentanza dei giovani stranieri domiciliati per ragioni di studio o di lavoro, proporzionatamente alla percentuale degli stessi

rispetto alla popolazione locale;

d) la più ampia diffusione di informazioni fra i giovani relativamente all'istituzione e all'attività dei forum locali, nelle apposite sedi istituzionali, in tutti i luoghi di aggregazione formale ed informale, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università, nonché avvalendosi dei servizi Informagiovani' e del Portale under 35', di cui all'articolo 16, ove istituito;

e) l'attivazione di percorsi di avvicinamento dei gruppi giovanili, formali e informali, all'attività dei forum locali e delle istituzioni in generale, ricorrendo all'intervento di operatori di strada di cui all'articolo 28, di mediatori culturali, di adulti significativi.

3. I forum locali dei giovani esprimono pareri in merito alle deliberazioni concernenti le politiche giovanili o ad esse correlate, formulano proposte di interventi e di progetti, favoriscono il coordinamento delle attività dei soggetti operanti nel territorio, diffondono le informazioni relative alle attività istituzionali e associative rivolte ai giovani.

4. La Regione incentiva l'attivazione dei forum telematici locali, con funzioni analoghe a quelle del Forum telematico regionale di cui all'articolo 16.

5. L'accesso da parte degli enti locali a qualsiasi contributo o facilitazione ai sensi della presente legge è condizionato all'attivazione di organismi di rappresentanza giovanile, alla messa in opera di modalità di coinvolgimento dei giovani e dei soggetti sociali e culturali operanti nel territorio di competenza, alla realizzazione di garanzie di trasparenza analoghe a quelle previste nella presente legge.

Art. 16.

Forum telematico regionale e Portale under 35

1. La Regione istituisce il Forum telematico regionale' per favorire la partecipazione diretta e immediata dei giovani, anche singoli, alla formazione dei processi decisionali, mediante l'interazione permanente con il Forum regionale dei giovani.

2. La Regione attiva il Portale under 35' allo scopo di consentire ai giovani un facile e rapido accesso ai siti e alle banche dati di loro interesse, con particolare attenzione alle informazioni sulla condizione giovanile e alle deliberazioni assunte a livello regionale, nazionale e europeo.

3. Il Forum regionale dei giovani esprime le linee di indirizzo in merito all'impostazione generale e ai contenuti del Forum telematico' e del Portale under 35'.

4. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione del Portale under 35', privilegiando la possibilità di

affidarne la gestione a cooperative o associazioni giovanili, che ne curano gli aspetti tecnico-organizzativi, recepiscono e elaborano le proposte pervenute e le inoltrano al Forum regionale dei giovani o ad altri destinatari istituzionali.

Capo VII
Strutture tecniche di consulenza e ricerca

Art. 17.
Osservatorio giovani

1. È istituito dalla Regione l'Osservatorio giovani con il compito di:

a) effettuare studi e rilevazioni sulla condizione giovanile e gestire la relativa banca dati;

b) monitorare la ricaduta degli interventi e delle deliberazioni delle politiche per i giovani;

c) fornire supervisione e consulenza tecnica ai nuovi progetti dei soggetti di cui all'articolo 4, favorendo l'integrazione in rete degli interventi;

d) fornire informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei;

e) favorire collegamenti tra associazioni giovanili, a livello regionale, nazionale e internazionale;

f) fornire supporto tecnico e organizzativo al Forum regionale dei giovani e alla Conferenza regionale per le politiche giovanili;

g) collaborare con il Gruppo interdisciplinare di lavoro di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Presso l'Osservatorio giovani ha sede il coordinamento degli 'Informagiovani' di cui all'articolo 22, comma 4.

Art. 18.
Nucleo di valutazione

1. Presso l'Osservatorio giovani è istituito il nucleo di valutazione con il compito di esprimere alla Giunta regionale parere obbligatorio in ordine al finanziamento regionale ai progetti a norma dell'articolo 5, comma 5.

2. Il nucleo di valutazione è costituito da tre esperti di riconosciuta esperienza e competenza professionale in materia di politiche giovanili nominati dall'Assemblea regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, e da un osservatore designato dal Forum regionale dei giovani al proprio esterno.

3. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.

4. I componenti del nucleo di valutazione non devono versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali

dell'organismo medesimo.

Titolo II

Linee guida di intervento per i diritti dei giovani

Art. 19.

Diritto all'istruzione e alla formazione permanente

1. La Regione sostiene i progetti innovativi che consentono ai giovani di coniugare il sapere al saper fare e favoriscono l'accesso all'istruzione, alla formazione, all'aggiornamento culturale e professionale.

2. Allo scopo di promuovere l'acquisizione di competenze di base in ambito cognitivo, operativo e relazionale la Regione sostiene gli interventi che favoriscono:

a) l'integrazione fra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del mondo del lavoro;

b) la realizzazione di percorsi educativi complementari di istruzione-esperienze di lavoro;

c) la sperimentazione di interventi di educazione alla scelta e di autorientamento e lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico, universitario e professionale;

d) il potenziamento dei centri territoriali permanenti.

3. Allo scopo di garantire a tutti parità di accesso la Regione promuove:

a) la riduzione della dispersione scolastica attraverso interventi in rete tra scuole statali e paritarie, enti locali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, associazioni sindacali e datoriali e aziende socio-sanitarie;

b) l'attivazione di interventi individualizzati per soggetti in condizione di svantaggio fisico, psichico, sociale, con particolare attenzione all'inserimento degli emigrati rientrati in Sicilia e degli immigrati;

c) le azioni dirette al reinserimento dei soggetti che riprendono un percorso scolastico, con particolare attenzione alle giovani donne;

d) l'erogazione di borse di studio per gli studenti e gli studenti-lavoratori che frequentano la scuola dell'obbligo, superiore e della formazione professionale, per contribuire a spese di trasporti, libri e sussidi didattici, mense, iscrizione e frequenza, di entità inversamente proporzionale al reddito e di pari importo all'interno della stessa fascia di reddito o di grado di istruzione.

4. Allo scopo di incentivare l'aggiornamento e la specializzazione culturale e professionale, la Regione favorisce:

a) l'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore per la frequenza di corsi post-diploma e post-universitari, master, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione e perfezionamento, stage formativi a livello regionale, nazionale e internazionale, corsi serali e di formazione a distanza e on-line;

b) l'apertura in orario non scolastico degli spazi scolastici per attività educative, formative, culturali, ludiche e sportive;

c) l'apertura in orari serali e festivi di biblioteche e mediatiche;

d) l'attivazione di sedi e modalità di concertazione fra Regione, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, enti di formazione e istituzioni scolastiche per individuare soluzioni atte a consentire ai giovani lavoratori la fruizione di congedi retribuiti per la frequenza di corsi di formazione e specializzazione.

5. La Regione valorizza i percorsi non formali di apprendimento realizzati tramite gli scambi internazionali, il volontariato, le esperienze associative e di aggregazione e ne incentiva la definizione e il riconoscimento, di concerto con le istituzioni europee.

6. La Regione promuove la realizzazione di attività di formazione ed educazione ambientale, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'IRRSAE, le università, l'associazionismo.

7. La Regione promuove la collaborazione fra associazioni di categoria, istituzioni scolastiche, enti di formazione per lo svolgimento di stage per giovani lavoratori o studenti finalizzati all'apprendimento di mestieri tradizionali.

Art. 20.

Diritto al lavoro

1. La Regione, riconoscendo il lavoro come condizione essenziale per il raggiungimento dell'indipendenza economica, per la realizzazione delle aspirazioni personali, per il conseguimento dell'inclusione sociale, favorisce la diffusione e l'accesso a lavori di qualità da parte dei giovani.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono indirizzati prioritariamente ai giovani con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Al fine di facilitare l'acquisizione di informazioni e di sviluppare la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle lingue la Regione:

a) avvia un sistema integrato di informazione,

orientamento e accompagnamento per l'inserimento e il reinserimento lavorativo e professionale, attraverso 'Informagiovani', centri per l'impiego, associazioni sindacali e datoriali, istituti scolastici e agenzie formative accreditate;

b) eroga contributi per l'acquisto di tecnologia informatica e di materiali di aggiornamento linguistico e professionale.

4. Al fine di promuovere l'iniziativa imprenditoriale, la Regione:

a) assegna priorità ai progetti presentati da giovani nell'ambito delle leggi di settore, con particolare attenzione alle imprese e professioni innovative, senza fine di lucro, femminili, artigianali, agricole e tradizionali;

b) sostiene i giovani che intendono avviare un'attività lavorativa autonoma e libero professionale mediante l'erogazione di prestiti d'onore e la concessione di facilitazioni per l'accesso a servizi di consulenza, alle informazioni di mercato e al credito;

c) incentiva l'inserimento lavorativo dei giovani in agricoltura e la creazione di nuove imprese agricole, con priorità alle produzioni biologiche, alle pratiche per la difesa dell'ambiente e al ripristino produttivo di aree agricole marginali e di colture tradizionali;

d) favorisce il coinvolgimento di associazioni e cooperative giovanili nella gestione di spazi e interventi per i giovani e nella tutela del patrimonio culturale, artistico e ambientale.

5. Al fine di ridurre le situazioni di precarietà lavorativa, la Regione:

a) promuove interventi innovativi al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato continuità di reddito nei periodi di inattività;

b) favorisce la transizione dei giovani lavoratori parasubordinati verso una propria attività professionale, mediante la concessione di contributi per acquisto di attrezzature informatiche, aggiornamento e formazione professionale, accesso a banche dati e acquisto di arredi e materiali;

c) sollecita la regolamentazione dei periodi di tirocinio, praticantato e stage, promuovendo tavoli di confronto con lo Stato, le parti sociali, le associazioni di categoria, al fine di definire condizioni di retribuzione e prestazione omogenee a quelle europee;

d) eroga incentivi alle aziende per favorire il passaggio dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

6. La Regione promuove presso i giovani campagne di sensibilizzazione su normative e diritti in tema di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. La Regione promuove campagne informative e azioni per prevenire il mobbing e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Art. 21.
Diritto alla casa

1. La Regione:

a) assegna contributi per il pagamento dell'affitto dell'abitazione ai giovani singoli, sposi, o coppie di fatto, con priorità alle fasce meno abbienti e di entità inversamente proporzionale al reddito;

b) finanzia la costruzione ed il recupero di alloggi di edilizia universitaria e residenziale pubblica da assegnare in affitto ai giovani di cui al comma 1;

c) riconosce incentivi alle società immobiliari e alle cooperative edili che garantiscono facilitazioni nelle locazioni o nell'acquisto da parte dei giovani;

d) favorisce l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa, fornendo garanzie per i giovani lavoratori nei momenti di discontinuità occupazionale;

e) incentiva l'apertura di sportelli di mediazione e consulenza rivolti a proprietari e giovani, in particolare studenti, per facilitare la stipula di contratti d'affitto.

Art. 22.
Diritto all'informazione

1. La Regione riconosce il diritto all'informazione come presupposto e condizione per la partecipazione attiva dei giovani e promuove le sinergie e l'integrazione dei servizi informativi pubblici e privati.

2. La Regione sostiene i servizi Informagiovani' istituiti dagli enti locali e promuove azioni di integrazione e di innovazione progettuale e tecnologica.

3. I servizi Informagiovani' sono servizi pubblici gratuiti rivolti prioritariamente ai giovani e alle loro famiglie, con lo scopo di ascoltare, informare, orientare alle scelte, facilitare i processi decisionali e l'autonomia dei giovani.

4. E' istituito dalla Regione il coordinamento degli Informagiovani' della Sicilia con i seguenti compiti:

a) rappresentare a livello nazionale ed europeo gli Informagiovani';

b) individuare le linee di programmazione e indirizzo rispondenti ai bisogni informativi emergenti;

c) costruire gli indicatori di qualità e gli standard minimi per la classificazione dei servizi in punto,

centro e agenzia Informagiovani';

d) gestire lo scambio e la circolarità delle informazioni anche attraverso la costituzione dei coordinamenti provinciali;

e) organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori;

f) raccogliere e diffondere dati sui bisogni informativi dei giovani, riconoscendoli come risorsa attiva e fonte di informazione.

5. Il coordinamento regionale è composto da un rappresentante di ogni coordinamento provinciale e da un funzionario della Regione.

6. La Regione promuove la collaborazione e l'integrazione della rete Informagiovani' con la rete informativa dei centri per l'impiego e le altre reti attive in Sicilia presso enti locali, aziende unità sanitarie locali, istituti scolastici e agenzie informative.

Art. 23. Carta giovani

1. La Regione istituisce in tutto il territorio regionale la Carta giovani al fine di consentire ai cittadini fino ai 35 anni agevolazioni relative a beni e servizi pubblici e privati a livello culturale e economico, nonché riduzioni tariffarie per l'utilizzo della rete regionale dei trasporti pubblici e del servizio mense.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione apre un tavolo di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati, prevedendo la presenza di rappresentanti del Forum regionale dei giovani e degli studenti universitari.

3. L'erogazione della Carta giovani è gestita dai comuni, che vi possono apportare modifiche, in relazione alle specificità locali e alle opportunità di finanziamento anche da parte di privati.

Art. 24. Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione favorisce la diffusione territoriale dei centri di aggregazione giovanile.

2. La Regione riconosce come centri di aggregazione giovanile gli spazi dove si svolgono attività di tipo educativo, ricreativo e sportivo rivolte a giovani e minori, gestite da enti locali, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituzioni scolastiche, enti religiosi. Tali attività sono realizzate senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico senza discriminazione alcuna e vengono attuate con modalità operative di rete, nell'ambito di piani coordinati e integrati di intervento territoriale.

3. Allo scopo di promuovere fra le giovani generazioni l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative ed imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, sono finanziati prioritariamente i progetti che prevedono la gestione dei centri di aggregazione da parte di associazioni e cooperative giovanili in forma indipendente, convenzionata o concordata con enti locali, istituti scolastici, organizzazioni del terzo settore ed enti religiosi.

4. I centri di aggregazione giovanile sono spazi progettati per sviluppare relazioni positive a livello interpersonale, intergenerazionale e con le istituzioni.

5. I centri di aggregazione giovanile favoriscono lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, l'espressione delle idee, della creatività, della progettualità giovanile, consentono di esercitare la partecipazione attiva, nonché di sperimentare percorsi informali di apprendimento culturale e professionale.

6. I centri di aggregazione giovanile, di concerto con gli enti locali, l'associazionismo, il volontariato e le aziende unità sanitarie locali, collaborano alla realizzazione di programmi innovativi per la promozione della salute e per l'attuazione di interventi individualizzati di contrasto all'esclusione sociale e di riequilibrio delle situazioni di minore opportunità.

Art. 25.

Valorizzazione delle culture e della creatività giovanili

1. La Regione riconosce i diversi linguaggi artistico-creativi dei giovani e le loro visioni del mondo come parte significativa della cultura contemporanea.

2. La Regione promuove le azioni volte a incentivare:

a) la disponibilità di servizi, spazi, attrezzature, strumenti e occasioni per consentire l'espressione delle culture e della creatività giovanile attraverso la produzione di opere saggistiche, letterarie, artistiche, musicali, teatrali e coreutiche;

b) l'accesso delle produzioni culturali giovanili ai circuiti di mercato, favorendo l'incontro con la distribuzione a livello locale, nazionale ed internazionale;

c) la valorizzazione e la conoscenza delle produzioni culturali giovanili mediante l'organizzazione di rassegne mostre, concorsi, premi per opere prime, eventi, edizione e diffusione di testi e video;

d) la definizione di accordi e convenzioni per la riduzione della tassazione gravante sull'organizzazione di spettacoli giovanili e sulla produzione e riproduzione delle opere prodotte dai giovani;

e) il confronto e lo scambio con le produzioni culturali giovanili di altri paesi;

f) la definizione di accordi e convenzioni per facilitare l'accesso ai beni, agli eventi e ai prodotti culturali dei giovani.

3. La Regione aderisce e promuove l'adesione degli enti locali all'Archivio giovani artisti italiani.

Art. 26.

Interculturalità, mobilità internazionale e turismo giovanile

1. Al fine di favorire la reciproca conoscenza, la solidarietà e la pace fra i popoli, la Regione promuove e sostiene la mobilità dei giovani in ambito nazionale e internazionale mediante:

a) il sostegno a interventi attuati da associazioni senza fine di lucro, cooperative sociali e culturali, istituti scolastici, università degli studi ed enti locali;

b) l'attuazione di interventi d'informazione e di formazione;

c) la partecipazione della Regione ai programmi comunitari europei per l'istruzione, la formazione e l'educazione interculturale e alle iniziative nazionali e interregionali che hanno come destinatari i giovani.

2. La Regione riconosce il turismo giovanile come occasione di crescita personale, relazionale, culturale e lo sostiene mediante:

a) il potenziamento del turismo educativo scolastico, fornendo supporto organizzativo e finanziario e attivando servizi e circuiti informativi;

b) la realizzazione di attività formative e dimostrative per il turismo educativo-ambientale, in collaborazione con i musei naturalistici e il sistema dei parchi e delle aree protette;

c) l'incremento e la qualificazione della rete regionale di ostelli per la gioventù;

d) l'erogazione di facilitazioni tariffarie per l'accesso ai trasporti, alle agenzie di viaggio e ai servizi da parte di singoli e gruppi.

Art. 27.

Servizio civile

1. La Regione promuove e sostiene il servizio civile quale investimento della comunità siciliana sulle giovani generazioni per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti.

2. La Regione istituisce il servizio civile regionale volontario e valorizza il servizio civile svolto dagli obiettori di coscienza, dalle volontarie e dai volontari.

3. Ai fini della presente legge sono azioni di promozione e sostegno del servizio civile:

- a) il finanziamento dei progetti di servizio civile regionale volontario;
- b) il reperimento di dati ed elementi conoscitivi utili alla diffusione del servizio civile tra le donne;
- c) l'informazione;
- d) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile;
- e) la formazione civica e l'addestramento al servizio degli obiettori di coscienza e dei volontari;
- f) la verifica delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento;
- g) la verifica dei progetti di servizio civile e della loro attuazione;
- h) la costituzione e la valorizzazione di coordinamenti, associazioni o consorzi di enti per la formazione degli obiettori e dei volontari, l'aggiornamento dei responsabili e la gestione del servizio civile.

Art. 28.

Operatori di strada

1. La Regione favorisce l'attivazione e lo sviluppo di equipe e strutture mobili nel territorio promosse da enti locali e aziende unità sanitarie locali e composte da educatori professionali e operatori volontari con funzioni di contatto, ascolto, informazione e orientamento di singoli e gruppi giovanili.

2. Gli operatori di strada, di concerto con le aziende unità sanitarie locali e nell'ambito dei programmi regionali di lotta alla droga, promuovono stili di vita sani, sperimentano programmi innovativi contro il tabagismo, le dipendenze dal gioco, l'abuso di sostanze alcoliche e psicotrope, la prevenzione dell'Hiv-Aids e degli incidenti stradali, la corretta informazione sulle pratiche alimentari e i consumi voluttuari.

Art. 29.

Accesso all'attività sportiva

1. La Regione riconosce il valore dello sport per la crescita psico-fisica, sociale e culturale dei giovani. A tale scopo:

- a) promuove la realizzazione di strutture sportive e aree verdi attrezzate liberamente accessibili e gestite da associazioni ed enti di promozione sportiva;
- b) favorisce la pratica di sport non agonistici e innovativi fondati sui principi della partecipazione e della solidarietà;

c) incentiva l'apertura e l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche anche in collaborazione con le associazioni;

d) potenzia la formazione pedagogica di operatori ed istruttori che operano all'interno delle associazioni sportive.

Art. 30.

Norma finanziaria

1. Per i fini previsti dalla presente legge, rientranti tra gli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione utilizza gli stanziamenti previsti dalle relative unità previsionali di base del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi a carattere innovativo previsti dalla presente legge, valutati in euro 5.000.000,00 per ogni annualità del triennio 2006-2008, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'U.P.B. 'Fondo speciale per le spese correnti', iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 e pluriennale 2006-2008 e contestuale istituzione, nel medesimo, dell'U.P.B. 'Fondo per le politiche giovanili'; nella stessa U.P.B. la Giunta regionale provvede a iscrivere anche gli stanziamenti di cui al comma 1.

Art. 31.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.